



# FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 372 del 24-11-2021

Oggetto: PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2022-2024

Ufficio Proponente: Ufficio LEGISLATIVO

Responsabile del Procedimento: FONTANA MARCELLO

Responsabile dell'Istruttoria: Fontana Marcello

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a Roma, Hotel Le Meridien Visconti il 24-11-2021 ;

**Visto** il combinato disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;

**Rilevato** che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale é un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

**Considerato** che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre

più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;

- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

**Tenuto presente** che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR");

**Dato atto** che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il GDPR, il quale diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

**Rilevato che**, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri:

- un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

**Richiamata** la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 e, in particolare, l'art. 13, che ha delegato il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;

**Rilevato** che il decreto legislativo delegato è finalizzato a realizzare l'adeguamento sulla base dei seguenti *principi e criteri direttivi* specifici:

- a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
- d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

**Ritenuto** che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale interno al GDPR renda necessario definire le politiche e gli obiettivi strategici da conseguire per garantire l'adeguamento;

**Dato atto** che, sulla base del delineato quadro normativo, l'obiettivo di fondo del GDPR è la sicurezza

del trattamento dei dati personali, programmando e pianificando gli interventi affinché i dati personali siano:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatto salvo l'adeguamento di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

**Ritenuto** che l'obiettivo di assicurare la sicurezza dei dati richiede di gestire efficacemente, e conformemente alle disposizioni del GDPR, il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento, per tale dovendosi intendere la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e che, a tal fine, vadano definiti gli obiettivi correlati alla gestione del rischio;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere alla approvazione di un piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione;

**Visto** l'allegato schema di Piano;

**Appurato che:**

- lo schema di piano copre il periodo del triennio 2022-2024
- la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e adeguamento del processo di gestione del rischio e della strategia di sicurezza, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale;
- il documento consente che la strategia si sviluppi e si modifichi in modo da mettere via via a punto degli strumenti di protezione mirati e sempre più incisivi;
- l'adozione del documento non si configura come un'attività una tantum, bensì come un

processo continuo in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione;

- eventuali aggiornamenti successivi, anche infrannuali, correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell'autorità di controllo o del RPD, sono oggetto di approvazione da parte dello stesso organo che ha approvato il PPD;

**Considerato** che lo schema di Piano è stato predisposto dal responsabile del procedimento con il coinvolgimento e la partecipazione degli attori indicati nello Schema di Piano medesimo e, in particolare con la partecipazione dei dirigenti e il coinvolgimento del responsabile dei sistemi informativi;

**Dato atto** che il RPCT, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito web dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti" – "Dati ulteriori";

**Dato atto**, altresì, che in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della stazione appaltante;

#### **Visti:**

- Legge 241/1990;
- D.Lgs. 196/2003;
- Legge 190/2012;
- D.Lgs. 33/2013;
- Regolamento (UE) n. 679/2016;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;
- Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida sul diritto alla "*portabilità dei dati*" - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "*possa presentare un rischio elevato*" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e prolazione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;

- Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;
- Regolamento di organizzazione degli uffici;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RPC;

**SENTITO** il Segretario;

**SENTITO** il Tesoriere;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Generale

### **Delibera**

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare l'allegato schema di Piano di protezione dei dati personali e di gestione del rischio di violazione, nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n.679/2016;
2. Di dare atto che il Piano costituisce, unitamente alle altre misure adottate dal titolare, lo strumento per l'attuazione di dette politiche e obiettivi;
3. Di dare atto che il Piano copre il periodo di un triennio, 2022-2024 ed è soggetto ad aggiornamento annuale, e ad aggiornamenti anche infrannuali correlati agli esiti dei monitoraggi o alla sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi a provvedimenti e/o pareri dell'autorità di controllo o del RPD;
4. Di comunicare i contenuti del Piano a tutti i soggetti indicati nel Piano medesimo, attraverso i canali dallo stesso individuati, e di demandare ai dirigenti/responsabili P.O. nonché a tutti i dipendenti l'attuazione del Piano;
5. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – "Dati ulteriori";
6. Di dare atto che, in disparte le pubblicazioni sopra indicate, chiunque ha diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto;

7. Di disporre che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

IL SEGRETARIO  
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE  
ANELLI FILIPPO

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.**